

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-335 del 26/01/2021
Oggetto	D.LGS. 387/2003 - AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE (FOTOVOLTAICO) DI POTENZIALITA' PARI A 896,8 KW, SITO IN COMUNE DI RUSSI, VIA DELLA LIBERTA' 38 - C.D.C. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA SAURO BABINI N. 80, 48124 FRAZIONE GHIBULLO, IN COMUNE DI RAVENNA - P.IVA/CODICE FISCALE 02614050397
Proposta	n. PDET-AMB-2021-350 del 26/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisei GENNAIO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

---

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

OGGETTO: D.LGS. 387/2003 - AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE (FOTOVOLTAICO) DI POTENZIALITÀ PARI A 896,8 KW, SITO IN COMUNE DI RUSSI, VIA DELLA LIBERTÀ 38 – C.D.C. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA SAURO BABINI N. 80, 48124 FRAZIONE GHIBULLO, IN COMUNE DI RAVENNA – P.IVA/CODICE FISCALE 02614050397

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

**PREMESSO CHE:**

- in data 22.09.2020 è pervenuta presso questo Ente istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., da parte della Società C.D.C. s.r.l. con sede legale in via Sauro Babini n. 80, 48124 Frazione Ghibullo, in Comune di Ravenna – P.IVA/Codice Fiscale 02614050397, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico) di potenzialità pari a 896,8 kW, sito in Comune di Russi via della Libertà 38, acquisita agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna con protocollo PG 2020/135524 del 22.09.2020 e completata, a seguito di richiesta di chiarimenti in data 28.09.2020, con nota acquisita agli atti al PG 2020/138608;
- la Società ha formulato la richiesta di avvalersi di parte della documentazione trasmessa con istanza di Autorizzazione Unica PG 2020/101871 del 15.07.2020 per la quale con nota PG 2020/105015 del 20.07.2020 ARPAE SAC di Ravenna aveva comunicato l'improcedibilità dell'istanza ai sensi del punto 14.4 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010, per carenza della documentazione minima richiesta;
- è stata eseguita verifica di completezza nei modi e nei tempi previsti dalle Linee Guida Nazionali, di cui al D.M. 10.09.2010 sulla documentazione trasmessa con istanza di Autorizzazione Unica PG 2020/135524 del 22.09.2020, PG 2020/101871 del 15.07.2020 e PG 2020/138608 del 28.09.2020; avendo la stessa dato esito positivo è stato possibile avviare il procedimento;
- l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica richiesta è coinciso con la data di presentazione della domanda completa avvenuta il 28.09.2020;

**VISTA** la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”, in particolare l'art. 12 ai comma 3 e 4 cita:

- *“La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata alla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico[...]”*;
- *“L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.[...]”*;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/03 ed in particolare ha introdotto all’art.12 il comma 4-bis che recita:
  - *“per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.”*
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.”*;
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*;
- Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e del Gas *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)”* e s.m.i.;
- Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 *“Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative”* e successive modifiche ed integrazioni, DGR 1965/99 e DGR 2088/2013;
- Legge Regionale n. 19/2003 *“Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico”*, Direttiva applicativa DGR n. 1688 del 18 novembre 2013 *“Nuova direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico.”*;
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* e s.m.i. ed in particolare l’art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l’esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;

- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “*Norme per la riduzione del rischio sismico*” e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 28 marzo 2011 “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 “*Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad ARPAE Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 “*Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE*”;

**VISTE:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l’adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia;

**CONSIDERATE** le prime indicazioni per l’esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

**DATO ATTO CHE:**

- in riferimento agli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al Libro I Titolo I Cap. II di cui all’ex art. 67 comma 1 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia, con PG 2020/132228 è stata acquisita agli atti del procedimento l’attestazione che a carico della Società C.D.C. s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del rilascio, il 02.09.2020, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
- la Società ha come oggetto sociale, la produzione e la vendita di energia elettrica, la progettazione, la realizzazione, la gestione, la locazione e la manutenzione, sia per conto proprio che di terzi, di impianti e di apparecchiature per la produzione di energia elettrica da fonti tradizionali e/o da fonti rinnovabili quali biomasse, fonte solare, eolica ed idroelettrica, il tutto in conformità e nel rispetto della vigente normativa in materia e di qualsivoglia autorizzazione e/o concessione richiesta dalla legge;
- in termini di quadro autorizzativo il presente atto ricomprende e/o sostituisce:
  - Titolo abilitativo edilizio del Comune di Russi (DPR 380/2001 e s.m.i. L.R. 15/2013 e s.m.i.);
- ai sensi dell’art. 14 ter della Legge 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, comunicava, con nota PG 2020/139994 del 30.09.2020, l’avvio del procedimento, l’indizione e la convocazione della prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona in modalità telematica per il giorno 21.10.2020 e con successiva nota PG 2020/143578 del 06.10.2020 segnalava la modifica della piattaforma per il collegamento multimediale;

- con nota PG 2020/154870 del 26.10.2010 ARPAE SAC trasmetteva il verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi contenente l'attestazione di sospensione dei termini del procedimento per la richiesta di documentazione integrativa;
- con successiva nota PG 2020/161421 del 06.11.2020 ARPAE SAC trasmetteva la richiesta di integrazioni documentali ex art. 2 co.7 L. 241/90, di ENAC, (PG 2020/157423 del 30.10.2020) a chiarimento della procedura per la valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, acquisita agli atti del procedimento successivamente alla data di trasmissione del verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi, dando contestualmente atto che i termini per il deposito della documentazione integrativa rimanevano invariati in quanto il verbale della Conferenza conteneva già tale richiesta;
- entro i termini concessi, con PG 2020/172182, PG 2020/172187, PG 2020/172191 e PG 2020/172193 del 27.11.2020 veniva acquisita agli atti del procedimento la documentazione integrativa;
- successivamente con note acquisite agli atti di ARPAE SAC con PG 2020/179926 e PG 2020/179929 del 11.12.2020 il proponente trasmetteva integrazioni volontarie contenenti la documentazione già inviata in data 27.11.2020, firmata digitalmente (formato .p7m) e con PG 2020/181462 del 15.12.2020 trasmetteva la documentazione inerente l'attestazione di disponibilità dell'area;
- con nota PG 2020/175642 del 02.12.2020 ARPAE SAC di Ravenna convocava la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona in modalità telematica per il giorno 22.12.2020; con successiva nota PG 2020/189005 del 29/12/2020 veniva trasmesso il verbale della seduta contenente l'attestazione della chiusura dei lavori della Conferenza dei Servizi con approvazione del progetto presentato, visto il parere di massima favorevole della rappresentante delegata del Comune di Russi per gli aspetti di propria competenza;
- i verbali delle Conferenze dei Servizi sono depositati agli atti della pratica SINADOC n. 2020/24851, di cui al presente provvedimento, presso ARPAE Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ravenna;
- nel corso del procedimento autorizzativo, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha acquisito i pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuto necessario, come di seguito riportato e conservati agli atti della pratica SINADOC 2020/24851:

<i><b>Protocollo generale</b></i>	<i><b>Autorizzazioni/pareri/nulla osta</b></i>	<i><b>Ente competente al rilascio</b></i>
PG 2021/8560 del 20.01.2021	A fronte di analisi della documentazione presentata ad integrazione, che è risultata completa rispetto a quanto richiesto e sentito quanto illustrato in sede di Conferenza dei Servizi del 22/12/2020 a chiarimento di alcuni aspetti che risultavano imprecisi, per quanto di competenza, con la presente si esprime <u>PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO</u> a quanto segue: PASSO CARRABILE: non sussistono questioni ostative al rilascio della concessione di passo carrabile. La concessione verrà comunicata con separato atto autorizzativo espresso a cura dell'Ufficio Lavori Pubblici. Per il ritiro del provvedimento autorizzativo dovrà essere presentata marca da bollo da € 16,00 e si dovrà provvedere al versamento di € 13,00 a rimborso del costo del cartello di "passo carraio". Tale occupazione è inoltre soggetta a pagamento annuale di canone per l'occupazione di suolo	Comune di Russi -AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE

	<p>pubblico.</p> <p><u>PRIMA DELLA RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE E' NECESSARIO CHE LA SOCIETÀ PROPONENTE, IN ACCORDO CON L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI, PROVVEDA ALLO SPOSTAMENTO DEL DOSSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PRESENTE CHE INTERFERISCE IN MANIERA SIGNIFICATIVA CON L'INGRESSO CARRABILE.</u></p> <p>SCAVO IN SUOLO PUBBLICO: non sussistono questioni ostative al rilascio della autorizzazione allo scavo e posa della rete elettrica.</p> <p>L'autorizzazione verrà rilasciata con specifico atto espresso a cura dell'Ufficio Lavori Pubblici, contestualmente all'occupazione di suolo pubblico temporaneo. Le prescrizioni ivi impartite dovranno essere rispettate.</p> <p>OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: per quanto riguarda tutti i lavori che coinvolgeranno temporaneamente il suolo pubblico, dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima specifica richiesta al Comando di Polizia Locale. Nessuna occupazione potrà comunque essere avviata prima del rilascio di tale autorizzazione.</p> <p>COSTO DI DISMISSIONE: la Società proponente ha ripresentato, successivamente alla seduta di CdS, una proposta di costi pari a € 64.500, calcolando l'eliminazione delle voci in ricavo e quindi considerando nullo il costo di smaltimento dei metalli. Tale proposta non può essere valutata positivamente in quanto la PA in sede di gara per l'affidamento dell'appalto dovrà comunque stimare un costo base di smaltimento. Il nuovo calcolo del costo di smaltimento di tali materiali non può essere fatto puntualmente stante la mancanza di dati specifici che possano ricondurre ad un conteggio dettagliato.</p> <p>Dalle informazioni riscontrate in fase istruttoria dalla scrivente la garanzia proposta risulta non essere congrua e <u>SI IMPONE QUINDI L'APPLICAZIONE PER IL CALCOLO DELLA CAUZIONE A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DELLA DISMISSIONE IMPIANTO E DEL RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI UN IMPORTO PARI A 100 €/KWP</u>, che dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria od assicurativa finalizzata all'esecuzione di tali lavori in caso di inadempienza da parte della Società proponente.</p> <p>PROGETTO ARCHITETTONICO: si da atto che è stato presentato quanto richiesto. Si da altresì atto che <u>i lavori di demolizione del carroponete, attualmente in parte presente nell'area destinata alla costruzione del campo fotovoltaico, dovranno essere realizzati e terminati prima dell'inizio lavori per la costruzione del campo fotovoltaico stesso e</u></p>	
--	--	--

prevedere l'eliminazione completa del corpo di fondazione.  
NEL CASO IN CUI TALE FONDAZIONE NON VENGA ELIMINATA IL PROFESSIONISTA INCARICATO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE DOVRÀ DARNE EVIDENZA NEL PROGETTO STESSO.

Per quanto riguarda la realizzazione l'impianto della FASCIA DI FILTRO A VERDE:

- si esprime parere favorevole alla piantumazione di parte della siepe all'interno dell'area comunale previa sottoscrizione di apposita Convenzione per il regolamento delle manutenzioni che resteranno a carico della Società proponente e pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico che ne deriva;
- si esprime parere negativo per l'inserimento del telo ombreggiante nei primi 6 metri di fascia lato Est. PER EVITARE L'ABBAGLIAMENTO DELLA VICINA ABITAZIONE SI OBBLIGA L'IMPIANTO INIZIALE CON CIPRESSI LEYLAND DI ALTEZZA MINIMA PARI A METRI 3; il telo bianco che servirà a maggiorare il rendimento dei pannelli potrà essere inserito solo quando la siepe avrà raggiunto la sua massima altezza e comunque dovrà essere inserito in modo tale da non essere visibile dall'esterno;
- tutte le piante, salvo quanto precisato al punto precedente, dovranno avere altezza d'impianto non inferiore a metri 1,50;
- i lavori di piantumazione dovranno essere completati prima della fine lavori delle opere strutturali dell'impianto fotovoltaico.

PROGETTO STRUTTURALE: dando atto della sola verifica preliminare della documentazione integrativa pervenuta, si esprime un PARERE DI MASSIMA FAVOREVOLE CONDIZIONATO a quanto segue:

- deve essere prevista e resa obbligatoria la zincatura dei pali infissi nel terreno che garantisca la propria durabilità in relazione alla vita dell'impianto (non inferiore e a 30 anni);
- deve essere verificata la classe d'uso adottata in quanto ai sensi dell'art. 12 del 387/2003 trattasi di impianto di pubblica utilità, che ai sensi delle NCT ricade in classe IV;
- deve essere approfondita ed esplicita la condizione di rigidezza determinata dal pannello fotovoltaico (elemento non strutturale) ed in funzione della quale si prevede che i controventi di falda, utilizzati per le simulazioni di rigidezza della struttura, vengano "sostituiti" con i pannelli fotovoltaici.

Si evidenzia che tutta la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione sismica deve essere presentata al Comune di Russi attraverso la piattaforma regionale e che l'AUTORIZZAZIONE SISMICA VERRÀ RILASCIATA CON SPECIFICO ATTO ESPRESSO. Sino al rilascio della summenzionata autorizzazione i lavori edili non potranno avere inizio.

IMPATTI AMBIENTALI: per quanto riguarda la fase di cantiere si precisa che:

- lo svolgimento dell'attività temporanea di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore previsti dall'Ordinanza n.112 del 17/12/2013, necessita di autorizzazione da richiedere da parte dell'impresa esecutrice allo Sportello Unico competente almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. Nel caso in cui le attività di cantiere, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra individuati deve essere richiesta specifica deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, corredata dalla documentazione tecnica di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. Tutta la modulistica è reperibile al seguente link: <https://www.comune.russi.ra.it/aree-tematiche/ambiente-animale-e-tutela-del-territorio/aria-rumore-e-inquinamento/rumore/autorizzazione-per-attivita-temporanea-di-cantiere-edile-1>
- per limitare la diffusione di polveri sollevate durante le fasi di lavorazione o dal passaggio dei mezzi in entrata ed uscita la Società proponente è obbligata ad adottare tutti gli accorgimenti al fine di limitarne le emissioni, quali ad esempio bagnatura delle aree di cantiere, delle terre di scavo ed in caso di stoccaggio dei materiali dovrà essere prevista la loro copertura o bagnatura a seconda del materiale stoccato;
- all'interno dell'area di cantiere, i percorsi utilizzati dai mezzi, diretti alle varie zone operative, dovranno essere opportunamente bagnati per limitare la diffusione delle polveri legate al loro transito; gli automezzi dovranno comunque procedere a basse velocità di marcia;
- dovrà essere effettuato il lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell'immissione sulla viabilità pubblica e qualora se i transiti dei mezzi di cantiere dovessero imbrattare le strade che conducono all'area di cantiere, si dovrà provvedere al lavaggio delle stesse mediante autobotti con getto d'acqua ad alta pressione;



	<ul style="list-style-type: none"> <li>relativamente alla gestione dei rifiuti generati dalle operazioni svolte all'interno dell'area di cantiere ed al deposito temporaneo dei rifiuti deve essere rispettato quanto previsto in materia dal D.Lgs. 152/2006 e smi.</li> </ul>	
PG 2021/3771 del 12.01.2021	Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, vista la documentazione allegata alla istanza presentata dalla società – CDC srl – non si rilevano, per quanto di competenza osservazioni; si esprime pertanto parere favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico proposto.	AUSL della Romagna
PG 2020/185816 del 22.12.2020	<p>VALUTAZIONE TECNICA DELL'IMPATTO ELETTROMAGNETICO</p> <p>Per la valutazione preventiva dei livelli di esposizione della popolazione al campo elettrico- magnetico prodotto dall'impianto di “progetto dell'impianto fotovoltaico a terra da 891,6 kW denominato San_Pancrazio.FV, ubicato in via Della Libertà s.n., 48026 San Pancrazio di Russi (RA)”, si è fatto riferimento alla seguente normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Legge quadro n° 36 del 22/2/2001;</li> <li>D.P.C.M. 08/07/2003;</li> <li>D.M. 29/05/2008 (fasce di rispetto a 3 microTesla);</li> <li>L.R. n° 10 del 22/2/1993 e s.m.i..</li> </ul> <p>Descrizione delle componenti considerate nella valutazione</p> <p>Per la stima dei valori di induzione magnetica, si sono considerati i seguenti componenti per l'impianto fotovoltaico in oggetto: (riportati nella documentazione allegata all'istanza):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“Documentazione cabine.pdf”</li> <li>“Dichiarazione asseverativa DPA.pdf”</li> <li>“Progetto architettonico_firmato-signed.pdf”</li> <li>“Progetto definitivo elettrodotto 24 03 2020.pdf”</li> <li>“Attestazioni di conformità progetto elettrodotto-signed.pdf”</li> </ul> <p>Per la realizzazione della linea di collegamento:</p> <p>AUT-ZORA_1099 Costruzione Impianto elettrico a 15 kV (MT), non soggetto ad autorizzazione, in cavo sotterraneo a elica visibile, per la connessione della cabina “Libertà 8” per l'impianto di produzione da fonte solare fotovoltaica sito in via della Libertà, loc.tà San Pancrazio nel Comune di Russi (RA).(non soggetto ad autorizzazione in quanto linea elettrica di lunghezza <math>\approx 100 \text{ m} &lt; 500 \text{ m}</math>)</p> <p>Documentazione pervenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Richiesta di valutazione;</li> <li>Elaborato tecnico, caratteristiche tecniche, planimetria delle zone interessate e relazione tecnica ricevute in data 20/10/2019;</li> <li>integrazioni ricevute in data 15/12/2020.</li> </ul>	ARPAE SSA APA-Est

	<p>Valutazione tecnica</p> <p>La valutazione dell'esposizione della popolazione all'induzione magnetica, prodotta dagli apparati elettrici documentati, è stata effettuata in conformità a quanto indicato dalle norme tecniche di settore, in particolare la Norma CEI 106-12, e tenendo conto della documentazione tecnica fornita. I livelli di esposizione della popolazione al campo elettrico e magnetico, generati dagli impianti elettrici indicati, risultano inferiori ai limiti, al valore di attenzione e all'obiettivo di qualità per l'induzione magnetica, previsti nel D.P.C.M. 08/07/2003 (confermando quanto stimato anche dal proponente).</p> <p>Preso atto di quanto indicato nella documentazione presentata da per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto, ed in particolare le dichiarazioni che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● La DPA calcolata per la cabina di consegna e misura (A) risulta essere 2,0 m;</li> <li>● La DPA calcolata per la cabina di trasformazione (B) risulta essere 3,0 m;</li> <li>● La DPA calcolata per la cabina BT (C) risulta essere 2,0 m;</li> </ul> <p>Preso atto di quanto indicato nella documentazione presentata da e-distribuzione per la realizzazione della linea in oggetto ZORA 1099, ed in particolare le dichiarazioni che: "...l'impianto (linea elettrica di circa 100 m di lunghezza) verrà realizzato in soluzione sotterranea con cavo cordato ad elica visibile e, pertanto, ai sensi dell' art. 3.2 del D.M. 29/05/2008 non costituisce fascia di rispetto per i campi elettromagnetici in quanto le emissioni sono molto ridotte" (punto B della domanda). Pertanto, le fasce di rispetto per l'obiettivo di qualità di 3 <math>\mu</math>Tesla rimangono confinate attorno al cavo sotterraneo, senza intersecare aree in cui sia possibile la permanenza di persone; è asseverato che all'interno della fascia di rispetto della D.P.A. stessa non si avrà permanenza di persone per oltre 4 ore.</p> <p>Pertanto, gli impianti elettrici oggetto di valutazione risultano conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di esposizione ai c.e.m..</p> <p>Si evidenzia che, nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – D.P.A.), attorno alla cabina e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno.</p>	
<p>PG 2020/153507 del 23.10.2020</p>	<p>Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare.</p> <p>Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui comunque</p>	<p>Comando in Capo Dipartimento Militare Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e Demanio</p>

	le dovute indagini preliminari esplorative ed adottate tutte le precauzioni necessarie in materia.	
PG 2020/141528 del 02.10.2020	<p>Si fa seguito alla comunicazione di ARPAE di Ravenna di pari oggetto, rubricata al Registro Ufficiale in ingresso di questa Unità Organizzativa con protocollo n. 111788 del 30.09.2020, per informare che consultando il link indicato in tale nota, si è riscontrato che l'impianto elettrico indicato in oggetto risulta essere stato progettato con conduttori in cavo cordato ad elica e pertanto risulterebbe rientrare nella casistica prevista di cui all'art. 95 comma 2 bis del Codice delle Comunicazioni Elettroniche per la quale il rilascio del Nulla Osta da parte dello scrivente Ufficio è sostituito dall'Attestazione di conformità del gestore. Pertanto questo Ispettorato, non ritiene utile partecipare alla conferenza di servizi indetta in modalità sincrona ai sensi della legge 241/1990, mentre rimane disponibile, qualora le condizioni di progetto venissero modificate in corso di conferenza, ad emanare il Nulla Osta di cui all'art.95. del D.Lgs 259/2003 e ss..</p> <p>Si chiede pertanto al Responsabile del Procedimento di voler verbalizzare quanto sopra esposto nella conferenza in oggetto.</p> <p>Per ogni eventuale chiarimento o ulteriori informazioni è disponibile il responsabile dell'Unità Organizzativa III^ f.t. Claudio TATTINI al seguente numero telefonico: 348 1313148.</p>	Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali – Divisione IX Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna Settore III – Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche
PG 2020/151639 del 21.10.2020	<p>In riferimento all'oggetto, vista la documentazione trasmessa da ARPAE (SAC) in data 30-09-2020 ed acquisita agli atti consorziali con Prot.n.27620/RA del 30-10-2020, si comunica quanto di seguito riportato:</p> <p>L'area oggetto d'intervento risulta compresa all'interno del bacino idraulico afferente allo scolo consorziale San Pancrazio, recapitante naturalmente a mare tramite lo scolo consorziale Via Cupa.</p> <p>Per quanto riscontrabile degli elaborati progettuali trasmessi non si rilevano interferenze tra il nuovo impianto a fonte rinnovabile in oggetto e il reticolo consorziale di bonifica, fasce di rispetto incluse. Stesso dicasi per la linea elettrica a 15 kV di progetto e la nuova cabina elettrica denominata "LIBERTA' 8".</p> <p>Per quanto riguarda l'invarianza idraulica dell'intervento, trattandosi di aree già livellate/regolarizzate e considerata l'irrelevanza dal punto di vista dell'aumento degli apporti idrici dell'area destinata ad ospitare la cabina elettrica ed i locali di alloggiamento quadri, mq 46, in rapporto alla superficie su cui verrà realizzato l'impianto fotovoltaico, non si ritiene necessaria la realizzazione di presidi di laminazione. Il tutto a condizione che non venga previsto un sistema di canalizzazione delle acque verso un corpo idrico ricettore ed i deflussi vengano dispersi sul terreno. (Rif. art.9 comma 8 del Piano Stralcio per il Rischio idrogeologico AdB Regionali Romagnoli e dal Cap.7.5</p>	Consorzio di Bonifica della Romagna

	della specifica Direttiva Idraulica). Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole condizionato alla costruzione dell'impianto di produzione di energia da fotovoltaico in oggetto, senza necessità di ulteriori adempimenti presso lo scrivente Consorzio.	
PG 2020/168421 del 20.11.2020	Per quanto di competenza dell'Esercito il "NULLA OSTA" [omissis] alla realizzazione dell'opera, di cui all'istanza in argomento, senza l'imposizione di particolari vincoli.	Comando Militare Esercito
PG 2020/152908 del 22.10.2020	L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.lo 320 e segg.) a loro servizio. 2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra.	Aeronautica Militare Comando 1^ Regione Aerea
PG 2020/186813 del 23.12.2020	[omissis] Riferimento A) richiesta ENAC-PROT- 27/11/2020-0117232 B) parere ENAV - ENAC-PROT- 17/12/2020-0124503 Si fa riferimento alla nota rif. A) di codesta Società con le quali si richiedeva la valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea per la realizzazione dell'intervento in oggetto. Secondo quanto indicato dall'art.707 del Codice della Navigazione, in esito all'istruttoria svolta ed al parere espresso da ENAV con la nota a rif. B), si comunica la conclusione del procedimento in parola ex art. 2 co.1 L. 241/90 in quanto, considerata la posizione, l'entità e la tipologia di quanto proposto, non sussiste un interesse di carattere aeronautico. Si comunica quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell'Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo, di volo a bassa quota (rif. circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000) e quanto di competenza dell'Ente locale territorialmente competente in merito al Piano di Rischio, ai sensi dell' art. 707 co. 1 del Codice della Navigazione.	ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

- in applicazione dell'art. 17 bis, comma 3 e 4, della Legge n. 241/90 e s.m.i. : c. 3. *"Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. c. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi."* si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli Enti che pur chiamati a partecipare ai lavori della Conferenza dei Servizi non si sono espressi nei termini del procedimento;

#### CONSIDERATO CHE:

- il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "**fotovoltaico**" di potenza nominale pari a 896,8 kW, sito in Comune di Russi, via della Libertà 38, individuato catastalmente al Foglio 36 particelle 1079 e 1082 e di un elettrodotto di connessione in MT, interrato a profondità 0,8 – 1,2 m dal piano campagna, di lunghezza pari a 10 metri in attraversamento della strada comunale via della Libertà con allacciamento alla nuova cabina di trasformazione in cls prefabbricato denominata "LIBERTA' 8", come riportato nella soluzione di connessione di e-Distribuzione Codice Rintracciabilità 207426372. Tale soluzione di connessione prevede una potenza di 11 kW in prelievo e una potenza di 890 kW in immissione. L'impianto è costituito da 3.080 pannelli, raggruppati in 154 stringhe da 20 pannelli ciascuna, con potenza di stringa pari a 5,8 kWp per moduli da 290 Wp e 5,9 kWp per i moduli di potenza 295 Wp. La conversione da corrente continua in alternata è realizzata mediante n.14 inverter SMA SUNNY HIGHPOWER PEAK 1 situati al di sotto di ciascuna falda della struttura. La superficie complessiva dell'impianto è pari a 8486,64 m<sup>2</sup>. La producibilità annua prevista è pari a 1.084.883 kWh/anno. L'impianto fotovoltaico verrà mitigato visivamente con una siepe di cipressi leyland che darà continuità alla siepe perimetrale esistente sul lato nord, di altezza 5 metri che ad oggi già garantisce la schermatura visiva per le abitazioni che si affacciano su Via della Libertà, senza influire sull'ombreggiamento del futuro impianto fotovoltaico. A lato est, confinante con l'area verde comunale, verrà piantumata una siepe di profondità complessiva di 5 m così suddivisa: 2 m nella proprietà di C.D.C. S.r.l. e i restanti 3 m nell'area verde comunale, con la volontà di prendersi a carico la manutenzione del verde nell'area pubblica. Per la risoluzione del problema dell'abbagliamento della finestra al secondo piano dell'edificio che si affaccia su Via della Libertà sul lato est del futuro impianto fotovoltaico, ad una distanza di circa 50 m dalla recinzione del lotto di progetto, verranno piantumati cipressi leyland da mantenere ad un'altezza 5 m per i primi 6 m dalla strada sul lato est e l'installazione di una recinzione alta 5 m, circoscritta sempre per i primi 6 m, coperta da un telo bianco che verrà posizionato sul lato interno del perimetro dell'impianto solo a seguito del raggiungimento dell'altezza di 5 metri della siepe di cipressi leyland;
- la Società ha presentato il piano di dismissione e ripristino dei luoghi in cui sono state definite le operazioni di smantellamento che potranno essere eseguite in un periodo presunto di circa 3 mesi;
- ai sensi della Delibera del Direttore Generale n. 55 del 15.04.2016 "*Direzione Generale. Definizione della garanzia finanziaria, in riferimento ai procedimenti tecnico-amministrativi per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili quale cauzione per gli interventi di dismissione e le opere di messa in pristino dei luoghi*" il proponente ha sottoscritto l'impegno a corrispondere, prima dell'avvio dei lavori, la cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore di ARPAE mediante fidejussione bancaria o assicurativa, per l'importo approvato in sede di Conferenza dei Servizi;
- ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 "*Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE*", il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori e non ricade nei casi di esenzione;

#### VALUTATO CHE:

- la Ditta ha presentato la soluzione di connessione proposta da e-Distribuzione S.p.A., Codice di Rintracciabilità 207426372, e l'atto di accettazione della stessa;
- sono stati assolti gli obblighi derivanti dalla L.R. 10/93 art.2 c.2. Per quanto riguarda l'attribuzione patrimoniale si precisa che la parte impiantistica MT e BT del locale di consegna (apparecchiature, carpenteria, conduttori ecc.) e il tratto di rete per la connessione sarà di proprietà esclusiva di e-Distribuzione S.p.A. e pertanto per tali opere non dovrà essere previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto fotovoltaico;
- ai sensi dell'art.12 c. 4bis del D.Lgs.387/03 e s.m.i. il proponente ha dimostrato la disponibilità dell'area oggetto dell'intervento in progetto depositando il contratto di affitto registrato il

14.12.2020 presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Forli-Cesena – Ufficio territoriale di DPFC UT Forli Serie 3T Repertorio n. 7226, di durata trentennale, con validità dal 01.01.2021 al 31.12.2049, fra la Società locataria NCC SAS di Anna Claudia Cicognani & C., con sede legale in Ravenna (RA) via D’Azeglio n. 17, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al registro imprese di Ravenna n. 02285190399 e la Società conduttrice dell’impianto fotovoltaico CDC SRL con Amministratore delegato la sig.ra Anna Claudia Cicognani con sede legale in Ravenna (RA) via Sauro Babini n. 80, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al registro imprese di Ravenna n. 02614050397, acquisto agli atti con PG 2020/181462;

- l’impianto fotovoltaico di progetto, in quanto ricadente al punto C) *Fuori dalle aree di cui alla lettera A, sono considerate idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, senza i limiti di cui alla lettera B comma 2. parti di territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, nelle aree ecologicamente attrezzate e nei poli funzionali;* della Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 06.12.2010 "*Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica*", è coerente con essa;
- in riferimento agli strumenti urbanisti, il Comune di Russi ha espresso parere favorevole condizionato acquisito agli atti con PG 2021/ 8560 del 20.01.2021;

#### **RITENUTO CHE:**

- il progetto energetico, in armonia con gli indirizzi della politica energetica regionale, nazionale e dell’Unione Europea, ha come obiettivo il conseguimento di un assetto produttivo a più alta efficienza energetica, migliorando il rendimento energetico dei processi;
- dall’esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludano la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, fermo restando il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente Atto;
- non sono emersi elementi di criticità in relazione alle matrici ambientali analizzate che possano precludere l’autorizzazione delle modifiche all’impianto;

**DATO ATTO** che il provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e dell’art 14 bis comma 2 lettera c) della L. 241/1990 e s.m.i. deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni, ovvero entro il 02.02.2021, come meglio descritto nella seguente tabella:

Avvio del procedimento - presentazione istanza	28.09.2020
Sospensione termini procedimento per richiesta integrazioni	21.10.2020
Trasmissione formale richiesta integrazioni (30 gg)	26.10.2020
Riapertura termini procedimento per deposito integrazioni	27.11.2020
Termine per la conclusione del procedimento (90 gg)	02.02.2021

**CONSIDERATE** le prime indicazioni per l’esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

**DATO ATTO** che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

**SU** proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Gagliardi, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## DETERMINA

1. **DI AUTORIZZARE** la Società C.D.C. s.r.l. con sede legale in via Sauro Babini n. 80, 48124 Frazione Ghibullo, in Comune di Ravenna – P.IVA/Codice Fiscale 02614050397, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico) di potenzialità pari a 896,8 kW, sito in Comune di Russi via della Libertà 38 identificato catastalmente al Foglio 36 particelle 1079 e 1082 e relativo elettrodotto di connessione in MT, interrato di lunghezza pari a 10 metri in attraversamento della strada comunale via della Libertà con allacciamento alla nuova cabina di trasformazione in els prefabbricato denominata “LIBERTA’ 8”, Codice Rintracciabilità 207426372, nonché ogni opera accessoria e funzionale in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza di Servizi e agli atti alla pratica SINADOC 2020/24851;
2. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell’art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., le opere oggetto della presente autorizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
3. **DI DARE ATTO** che sono stati assolti gli obblighi derivanti dalla L.R. 10/93 art.2 c.2b. Per quanto riguarda l’attribuzione patrimoniale si precisa che la parte impiantistica MT e BT del locale di consegna (apparecchiature, carpenteria, conduttori ecc.) e il tratto di rete per la connessione sarà di proprietà esclusiva di e-Distribuzione S.p.A. e pertanto per tali opere non dovrà essere previsto l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell’impianto fotovoltaico;
4. **DI DARE ATTO** che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica, i seguenti elaborati:
  1. Allegato 1: TAV 3a – Planimetria generale stato di progetto – rev. 01 del 23.11.2020;
  2. Allegato 2: TAV 3b – Planimetria verde – rev.01 del 23.11.2020;
  3. Allegato 3: TAV 5 – Progetto di connessione – Schema unifilare – rev 01 del 23.11.2020;
  4. Allegato 4: TAV 6 – Progetto di connessione – Schema elettrico – rev.01 del 23.11.2020;
5. **DI STABILIRE CHE**, la Società C.D.C. s.r.l., nel realizzare l’impianto fotovoltaico e le opere connesse, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia;
6. **DI STABILIRE CHE**, ai sensi dell’art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003, il titolare della presente autorizzazione ha l’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto, che dovrà avvenire con le modalità ed i tempi indicati nel piano presentato ed approvato dalla Conferenza dei Servizi;
7. **DI STABILIRE CHE** la Società C.D.C. s.r.l. ha l’obbligo di fornire una garanzia finanziaria ad ARPAE, per tutta la durata di esercizio dell’impianto maggiorata di due anni, anche mediante più fidejussioni, per l’importo richiesto e approvato dal Comune di Russi, pari a 89.680,00 euro (diconsi Ottantanovemilaseicentottanta/00 euro), **prima della comunicazione di inizio lavori**, a garanzia dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, i cui contenuti devono essere conformi alla Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 15/04/2016 “*Direzione Amministrativa Definizione dei Contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpa Emilia Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*”, pena la revoca dell’autorizzazione rilasciata; l’efficacia dell’autorizzazione è subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia

da parte di ARPAE; fino alla predetta comunicazione non potrà essere svolta l'attività oggetto del presente provvedimento;

8. **DI STABILIRE CHE** i costi del piano smaltimento e il valore della fidejussione a garanzia dell'obbligo di ripristino dovranno essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni; parimenti detta garanzia dovrà essere aggiornata all'atto del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione; il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi previsti dalla normativa vigente comporterà, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'Autorizzazione Unica rilasciata;
9. **DI STABILIRE CHE** l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 1 anno dalla data di rilascio della presente autorizzazione e se ne dovrà dare preventiva comunicazione ad ARPAE SAC di Ravenna e al Comune di Russi, e comunque non oltre la data di inizio lavori, e di documentare eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore, non imputabili al titolare dell'autorizzazione e da concordare con gli Enti citati un nuovo termine;
10. **DI STABILIRE CHE** prima della rilascio della concessione di passo carrabile è necessario che la Società C.D.C. s.r.l., in accordo con l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Russi provveda allo spostamento del dosso di attraversamento pedonale presente che interferisce in maniera significativa con l'ingresso carrabile;
11. **DI STABILIRE CHE** la Società C.D.C. s.r.l. per il ritiro del provvedimento di rilascio della concessione del nuovo passo carraio a cura dell'Ufficio Lavori Pubblici, dovrà presentare una marca da bollo da € 16,00 e provvedere al versamento di € 13,00 a rimborso del costo del cartello di "passo carraio". Tale occupazione è inoltre assoggettata a pagamento annuale di canone per l'occupazione;
12. **DI STABILIRE CHE** in merito allo scavo in suolo pubblico e alla posa della rete elettrica dovrà essere presentata specifica richiesta di rilascio dell'autorizzazione all'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Russi, contestualmente alla richiesta di occupazione di suolo pubblico temporaneo. Le prescrizioni ivi impartite dovranno essere rispettate.
13. **DI STABILIRE CHE** per quanto riguarda tutti i lavori che coinvolgeranno temporaneamente il suolo pubblico, dovrà essere presentata **almeno 30 giorni prima** specifica richiesta al Comando di Polizia Locale. Nessuna occupazione potrà comunque essere avviata prima del rilascio di tale autorizzazione;
14. **DI STABILIRE CHE** la documentazione necessaria per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica dovrà essere presentata al Comune di Russi attraverso la piattaforma regionale e che in merito al progetto strutturale dovrà essere approfondita ed esplicitata la condizione di rigidità determinata dal pannello fotovoltaico (elemento non strutturale) ed in funzione della quale si prevede che i controventi di falda, utilizzati per le simulazioni di rigidità della struttura, vengano "sostituiti" con i pannelli fotovoltaici. Dovrà inoltre essere verificata la classe d'uso adottata in quanto ai sensi dell'art. 12 del 387/2003 trattasi di impianto di pubblica utilità, che ai sensi delle NCT ricade in classe IV. L'Autorizzazione Sismica verrà rilasciata con specifico atto espresso. **La comunicazione di inizio lavori potrà essere presentata solo al rilascio della summenzionata Autorizzazione Sismica;**
15. **DI STABILIRE CHE** i lavori di demolizione del carroponte, attualmente in parte presente nell'area destinata alla costruzione del campo fotovoltaico, **dovranno essere realizzati e terminati prima dell'inizio lavori per la costruzione del campo fotovoltaico stesso e prevedere l'eliminazione completa del corpo di fondazione.** Nel caso in cui tale fondazione non venga eliminata il



professionista incaricato per la redazione del progetto strutturale dovrà darne evidenza nel progetto stesso;

16. **DI STABILIRE CHE prima della piantumazione della siepe all'interno dell'area comunale** dovrà essere sottoscritta apposita Convenzione fra la Società C.D.C. s.r.l. e il Comune di Russi per il regolamento delle manutenzioni che resteranno a carico della Società proponente e pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico che ne deriva;
17. **DI STABILIRE CHE non possa essere installato** il telo ombreggiante nei primi 6 metri della fascia perimetrale lato Est e che lungo tale fascia, al fine di evitare problematiche di abbagliamento; dovranno essere messi a dimora piante di Cipresso Leyland (*Cupressocyparis leylandii* o *Cupressus leylandii*) di altezza minima 3 metri;
18. **DI STABILIRE CHE** il telo bianco potrà essere inserito solo quando la siepe avrà raggiunto l'altezza minima di 5 metri e comunque dovrà essere inserito in modo tale da non essere visibile dall'esterno;
19. **DI STABILIRE CHE** lungo il perimetro dell'impianto, ad esclusione dei primi 6 metri della fascia perimetrale lato Est (come da prescrizione n. 17) dovranno essere messe a dimora piante di Cipresso Leyland (*Cupressocyparis leylandii* o *Cupressus leylandii*) di altezza minima 1,5 metri;
20. **DI STABILIRE CHE** i lavori di piantumazione dovranno essere completati prima della fine lavori delle opere strutturali dell'impianto fotovoltaico e al fine di garantire l'attecchimento della siepe perimetrale dovrà essere installato un impianto di irrigazione a goccia automatico; inoltre dovrà essere garantito il mantenimento della fascia di verde perimetrale per tutta la durata di esercizio dell'impianto e la sostituzione delle eventuali fallanze;
21. **DI STABILIRE CHE** dovrà essere prevista la zincatura dei pali infissi nel terreno che garantisca la propria durabilità in relazione alla vita dell'impianto (non inferiore e a 30 anni);
22. **DI STABILIRE CHE** lo svolgimento dell'attività temporanea di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore previsti dall'Ordinanza n.112 del 17/12/2013, necessita di autorizzazione da richiedere da parte dell'impresa esecutrice allo Sportello Unico competente **almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività**;
23. **DI STABILIRE CHE** nel caso in cui le attività di cantiere, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra individuati dovrà essere richiesta specifica deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, corredata dalla documentazione tecnica di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. Tutta la modulistica è reperibile al seguente link: <https://www.comune.russi.ra.it/aree-tematiche/ambiente-animale-e-tutela-del-territorio/aria-rumore-e-inquinamento/rumore/autorizzazione-per-attivita-temporanea-di-cantiere-edile-1> ;
24. **DI STABILIRE CHE** per limitare la diffusione di polveri sollevate durante le fasi di lavorazione o dal passaggio dei mezzi in entrata ed uscita la Società proponente è obbligata ad adottare tutti gli accorgimenti al fine di limitarne le emissioni, quali ad esempio bagnatura delle aree di cantiere, delle terre di scavo ed in caso di stoccaggio dei materiali dovrà essere prevista la loro copertura o bagnatura a seconda del materiale stoccato;
25. **DI STABILIRE CHE** all'interno dell'area di cantiere, i percorsi utilizzati dai mezzi, diretti alle varie zone operative, dovranno essere opportunamente bagnati per limitare la diffusione delle polveri legate al loro transito; gli automezzi dovranno comunque procedere a basse velocità di marcia;

26. **DI STABILIRE CHE** dovrà essere effettuato il lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell'immissione sulla viabilità pubblica e qualora i transiti dei mezzi di cantiere dovessero imbrattare le strade che conducono all'area di cantiere, si dovrà provvedere al lavaggio delle stesse mediante autobotti con getto d'acqua ad alta pressione;
27. **DI STABILIRE CHE** relativamente alla gestione dei rifiuti generati dalle operazioni svolte all'interno dell'area di cantiere ed al deposito temporaneo dei rifiuti dovrà essere rispettato quanto previsto in materia dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
28. **DI STABILIRE CHE** la fine lavori dovrà avvenire entro 3 anni dalla data del loro inizio e se ne dovrà dare contestuale comunicazione ad ARPAE SAC di Ravenna e al Comune di Russi;
29. **DI STABILIRE CHE** la Società C.D.C. s.r.l. ha l'obbligo di informare ARPAE SAC di Ravenna ed il Comune di Russi entro il **15 febbraio** di ogni anno dei dati di esercizio, dei programmi di manutenzione degli impianti che comportino arresti di lunga durata nonché della definitiva messa fuori servizio dei medesimi. Il Rapporto annuale, sezione "Dati di esercizio" deve contenere informazioni aggiornate e di dettaglio riguardanti in particolare:
  - produzione energetica totale definita come energia elettrica equivalente;
  - l'energia auto consumata nello stabilimento e l'energia ceduta;
  - le iniziative di formazione e informazione degli operatori addetti;
30. **DI STABILIRE CHE** la mancata, tardiva o incompleta trasmissione dei dati di cui al punto precedente comporterà l'irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi della normativa vigente;
31. **DI STABILIRE CHE** nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla cabina e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno;
32. **DI STABILIRE CHE** gli impianti di generazione energetica vanno mantenuti in stato di perfetta efficienza, anche attraverso i programmi di monitoraggio e di manutenzione;
33. **DI STABILIRE CHE** per quanto riguarda l'illuminazione esterna si prescrive che il progetto sia conforme alla normativa regionale L.R. 19/2003 e s.m.i. e alla D.G.R. 1732 del 12/11/2015;
34. **DI STABILIRE CHE** nella realizzazione dell'impianto fotovoltaico non dovrà essere previsto alcun sistema di canalizzazione delle acque verso un corpo idrico ricettore ed i deflussi dovranno essere dispersi sul terreno. (Rif. art.9 comma 8 del Piano Stralcio per il Rischio idrogeologico AdB Regionali Romagnoli e dal Cap.7.5 della specifica Direttiva Idraulica);
35. **DATO ATTO** che, ai fini del rilascio del presente provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., è stata acquisita con PG 2020/172182 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Sig.ra Anna Claudia Cicognani, in qualità di Legale Rappresentante della Società C.D.C. s.r.l. con sede legale in via Sauro Babini n. 80, 48124 Frazione Ghibullo, in Comune di Ravenna – P.IVA/Codice Fiscale 02614050397 con cui ha provveduto a trasmettere il seguente numero seriale identificativo della marca da bollo del valore di 16,00 euro (diconsi sedici/00 euro): 01192048896536 con data di emissione 17.11.2020;
36. **DI STABILIRE CHE** il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase di gestione dell'impianto;

37. **DI DICHIARARE** che ogni ulteriore modifica dell'impianto dovrà essere assoggettata a provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa;
38. **DATO ATTO** che, ai fini del rispetto dei termini di legge per la conclusione del presente procedimento, il termine, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;
39. **DI TRASMETTERE COPIA** del presente atto alla Società C.D.C. s.r.l. con sede legale in via Sauro Babini n. 80, 48124 Frazione Ghibullo, in Comune di Ravenna – P.IVA/Codice Fiscale 02614050397 e ai componenti della Conferenza dei Servizi;
40. **DI DARE ATTO** che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
41. **DARE ATTO** che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza."

**DICHIARA** che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*(Dott. Stefano Renato De Donato)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**